



Condizioni Generali di Acquisto

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli ordini di merci e/o servizi (di seguito Ordine/i) emessi da Nowal Chimica srl (di seguito, "Nowal").

Le presenti condizioni generali sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra Nowal Chimica e il Fornitore e prevarranno su eventuali condizioni generali di vendita predisposte dal fornitore (di seguito, il "Fornitore") a meno di specifica accettazione scritta da parte di Nowal.

Le presenti condizioni generali sono riportate nel nostro sito (www.nowalchimica.it) ed in ogni modulo di Ordine di Acquisto è indicato come poterle scaricare. Si considerano pertanto conosciute da tutti i Compratori.

L'eventuale nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di vendita non incide sulla validità delle stesse nel loro complesso.

2. Documenti contrattuali

Le Condizioni Generali unitamente alle condizioni particolari di acquisto concordate fra le parti e riportate nell'ordine di acquisto predisposto da Nowal contengono l'intero ed esclusivo accordo stipulato tra Nowal e qualunque soggetto Fornitore che direttamente o indirettamente venda o fornisca merci o preli servizi di qualunque genere in favore di Nowal, in esecuzione di ordini di acquisto da quest'ultima emessi.

Resta inteso che eventuali specifici contratti stipulati tra Nowal ed il Fornitore per acquisti di beni o servizi prevalgono rispetto alle presenti Condizioni Generali, che rimangono comunque applicabili per gli aspetti non regolati da tali specifici contratti.

3. Accettazione e validità degli ordini di acquisto


Le offerte e le quotazioni di prezzo presentate dal Fornitore non implicano alcun impegno od obbligo a carico di Nowal. L'accettazione dell'offerta del Fornitore può avvenire esclusivamente tramite l'emissione di un documento di "conferma di ordine di acquisto" da parte di Nowal, con l'assegnazione di un codice di protocollo unico dell'ordine. Le conferme di ordine di acquisto emesse da Nowal devono essere approvate da un rappresentante del Fornitore, a ciò debitamente autorizzato, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione. La mancata conferma entro 5 (cinque) giorni lavorativi comporterà accettazione dello stesso da parte del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore segnalerà immediatamente ogni eventuale divergenza sul testo dell'ordine o dei suoi allegati o dei documenti e moduli in esso richiamati. Ogni deroga ai termini di un ordine di acquisto o alle Condizioni Generali, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata da Nowal con regolare modifica d'ordine.

Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore conferma i dati relativi alla merce ivi contenuti, tra cui nomenclatura combinata, origine preferenziale ed origine non preferenziale.

4. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla fornitura di merci o servizi saranno accettati da Nowal soltanto se riporteranno il codice di protocollo assegnato nel documento di conferma di ordine di acquisto.

5. Garanzia e responsabilità del Fornitore



Il Fornitore dovrà garantire che i beni/servizi siano conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, alle norme di legge ed ai regolamenti applicabili ai beni/servizi oggetto dell'Ordine.

In caso siano previste delle modifiche/revisioni alle specifiche dei prodotti e/o servizi oggetto dell'Ordine, il Fornitore avviserà tempestivamente Nowal, dandone evidenza e richiedendo a Nowal autorizzazione prima di procedere.

5.a In ipotesi di acquisto beni

Nowal dovrà, a pena di decadenza, denunciare al Fornitore le difformità, ovvero le discordanze rispetto alle prescrizioni contrattuali e/o i vizi, ovvero le violazioni delle regole dell'arte, entro 3 giorni dalla consegna.

Il Fornitore sarà tenuto alla eliminazione del difetto o sostituzione del bene a sue spese, a meno che Nowal si avvalga della facoltà di chiedere che il prezzo sia proporzionalmente ridotto o decida di restituire il bene al Fornitore, con conseguente restituzione del prezzo eventualmente già corrisposto e delle spese sostenute e documentate.

In caso di presenza di difetti e/o non conformità nel prodotto, il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni causati a Nowal e/o a terzi. A tal fine il Fornitore si impegna a fare in modo che tali eventi siano coperti, a propria cura e spese, da idonea polizza assicurativa contro i rischi per la responsabilità civile, polizza che mostrerà a Nowal su richiesta di quest'ultima.

5.b In ipotesi di consulenza/ contratto di prestazione intellettuale Nowal dovrà, a pena di decadenza, denunciare al Fornitore/Consulente vizi e difformità occulti entro 8 giorni dalla scoperta del vizio e/o della difformità.

L'accettazione espressa o tacita delle Attività da parte di Nowal non libera il Consulente dalla responsabilità per difformità o per vizi solo se ed esclusivamente se, all'atto dell'accettazione, questi erano noti a Nowal o se da Nowal potevano essere facilmente riconoscibili, salvo occultamento doloso del Consulente/Fornitore.

In caso di azioni intraprese da terzi nei confronti di Nowal per asserite lesioni di loro diritti derivanti dalle prestazioni fornite dal Consulente/Fornitore, quest'ultimo si impegna a sollevare Nowal da qualsiasi costo, danno e/o pregiudizio scaturente da tali azioni.

6. Prezzi

Salvo eventuali diverse pattuizioni tra Nowal e il Fornitore, i prezzi indicati negli ordini d'acquisto sono da intendersi fissi e onnicomprensivi (ivi inclusi le spese di imballaggio, trasporto, spedizione e ogni costo od onere aggiuntivo connesso all'esecuzione dell'ordine di acquisto). Pertanto, il Fornitore non potrà richiedere il pagamento di somme ulteriori rispetto ai prezzi concordati.

7. Fatture e pagamento

Fatta salva la corretta esecuzione dell'ordine di acquisto, il corrispettivo pattuito per la fornitura dei beni o servizi sarà pagato nei termini indicati nell'ordine di acquisto previa emissione di fattura da parte del Fornitore nel rispetto delle modalità indicate nell'ordine di acquisto. Ogni fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice di protocollo assegnato nel documento di conferma di ordine di acquisto. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o in saldo. Il credito del Fornitore derivante dall'esecuzione dell'ordine di acquisto non potrà essere oggetto di cessione né di delegazione in qualsiasi forma, salvo approvazione per iscritto da parte di Nowal.

In caso di prestazione di servizi la fattura dovrà riportare il descrittivo della prestazione.



Per comunicazioni amministrative è possibile contattare l'Ufficio Acquisti all'indirizzo mail: acquisti@nowalchimica.it.

Le parti espressamente pattuiscono che è vietata la cessione del credito e che non potranno essere accettate maggiorazioni per spese di emissione fatture, spese ed oneri accessori di incasso o di trasferimento dei pagamenti, spese per bolli su ricevute, ecc.

L'Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento del Fornitore ovvero nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni, con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittimerà il Fornitore a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente.

8. Schede di sicurezza e dichiarazioni regolatorie

E' parte integrante dell'Ordine la fornitura delle schede di sicurezza dei Beni, ove necessario, redatte in lingua italiana ed aggiornate in conformità alla legislazione vigente, ivi incluso il Regolamento (CE) N. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche "REACH" e s.m.i. Le schede, e i loro eventuali aggiornamenti, devono essere fornite obbligatoriamente prima della consegna del bene.

Il Fornitore accetta e riconosce che Nowal potrà respingere la merce nel caso di anche solo una delle seguenti:

- assenza o non conformità delle Schede di Sicurezza.
- nomenclatura combinata e/o origine delle merci difforme a quanto dichiarato in sede di conferma d'ordine
- presenza di etichetta non leggibile, non conforme alla normativa o difforme da quanto dichiarato nella scheda.

In tali casi le spese di trasporto e restituzione saranno a carico del Fornitore.

Il fornitore conferma la validità di quanto contenuto nell'Allegato 1.

9. Penalità per ritardata consegna

I termini di consegna indicati nell'Ordine si intendono essenziali. In caso di ritardo nella consegna, anche di una sola parte dell'ordinazione, il Fornitore prende atto e riconosce che Nowal avrà la facoltà di annullare l'Ordine.


Resta salvo in ogni caso il diritto di Nowal al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Beni e/o materiali.

In caso di consegne anticipate, il Fornitore non avrà diritto ad alcun ulteriore compenso, salvo quanto diversamente previsto nell'ordine di acquisto. Nowal si riserva il diritto di restituire o depositare il materiale consegnato prima della data di consegna pattuita a spese e rischio del Fornitore.

10. Consegna dei beni – documenti di trasporto e imballi

Salvo diversi accordi scritti tra le parti, qualsiasi consegna verrà effettuata franco magazzino Nowal, specificato in testata ordine alla voce "Luogo di consegna". All'atto della consegna:

- (i) la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna, redatta in duplice copia, indicante il nome del Fornitore, la data di spedizione, il numero dell'Ordine, il quantitativo per ogni collo, ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell'Ordine;
- (ii) Ciascun collo dovrà essere confezionato in modo adeguato per la spedizione. In caso di trasporto a carico di Nowal, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all'att.ne della funzione Nowal



richiedente, specificando dimensioni e peso dell'imballo, orari di apertura per il ritiro e l'indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.

Ogni costo od onere relativo all'imballaggio della merce è ad esclusivo carico del Fornitore, se non diversamente indicato nell'ordine di acquisto. Il Fornitore dovrà fornire la merce con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura della stessa e prendendo tutte le misure necessarie a proteggerla da intemperie, corrosione, incidenti di carico, condizioni di trasporto o di stoccaggio, vibrazioni o shock, ecc. In ogni caso, la merce dovrà essere impacchettata, imballata, marcata e comunque preparata per la consegna con modalità che siano conformi ai migliori standard di mercato e adeguate ad assicurarne l'integrità durante il trasporto. Il Fornitore prende atto e riconosce che Nowal avrà la facoltà di respingere la merce in caso di danno alla medesima e/o all'imballo.

10 bis – Trasporto ADR

Il fornitore di merci pericolose, in particolare per le merci rientranti e soggette alle normative ADR, RID, IMO, IATA, se responsabile del trasporto delle medesime, si impegna a rispettare le norme vigenti pro tempore e ad utilizzare imballi omologati allo scopo, sollevando Nowal Chimica da ogni responsabilità al riguardo.

11. Forza maggiore

Non saranno imputabili a Nowal e al Fornitore inadempienze parziali o totali degli obblighi previsti nell'Ordine, qualora tali inadempienze derivino da forza maggiore. Ciascuna delle parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente, anche a mezzo pec, l'altra parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali.

12. Clausola di riservatezza

Il Fornitore si impegna a trattare in maniera riservata, a non divulgare, a non mettere a disposizione di terzi ed a non usare per scopi diversi da quelli della fornitura dei beni/servizi a Nowal:

- (a) le specifiche fornite da Nowal e qualsiasi altra informazione e dati di natura economica, tecnica e scientifica messi a disposizione in relazione alla fornitura, in forma di documenti o altra forma tangibile o oralmente sia di proprietà di Nowal che di terzi (inclusi clienti di Nowal);
- (b) qualsiasi nota o altro documento preparato che comunque contengano o riflettano le informazioni di cui al punto (a);
- (c) qualsiasi informazione di cui sia comunque venuto a conoscenza in occasione dell'accesso presso gli stabilimenti o gli uffici di Nowal;
- (d) i termini delle presenti condizioni generali e dell'Ordine ("Informazioni Confidenziali").

Il Fornitore inoltre si impegna a:

- a) mantenere segrete e non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Confidenziali;
- b) utilizzare le Informazioni Confidenziali ai soli fini della fornitura beni/servizi a Nowal;
- c) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Confidenziali;
- d) informare i soggetti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali delle limitazioni al loro uso e rivelazione contenute nell'Ordine e Condizioni Generali d'Acquisto.

Il termine Informazioni Confidenziali non includerà quelle informazioni che ciascuna delle Parti possa dimostrare di:

- a) essere di dominio pubblico alla data della sottoscrizione dell'Ordine e condizioni generali di acquisto;
- b) essere divenute di dominio pubblico in data successiva alla sottoscrizione dell'Ordine e condizioni generali di acquisto, senza che ciò dipenda da violazione o inadempimento contrattuale;



c) essere già in proprio possesso alla data di sottoscrizione dell'Ordine e condizioni generali di acquisto e non essere state ad essa fornite direttamente o indirettamente dall'altra parte sotto un impegno di segretezza.

Alla cessazione dell'Ordine per qualsiasi motivo e comunque anche prima di tale cessazione, il Fornitore, su richiesta di Nowal, restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali, e ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.

Né queste Condizioni Generali di Acquisto, né l'Ordine, né la rivelazione di Informazioni Confidenziali ai sensi degli stessi potrà essere interpretata come costitutiva di un diritto del Fornitore ad ottenere una licenza o qualsiasi altro diritto di uso su quanto (brevetti, know-how, ecc.) compreso nelle Informazioni Confidenziali.

Gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo rimarranno in vigore anche dopo la cessazione dell'Ordine e delle condizioni generali di acquisto per qualsiasi motivo per un periodo di dieci (10) anni.

10. Legge applicabile

L'Ordine e le presenti condizioni generali d'acquisto, ivi inclusi tutti gli allegati, si intendono regolati e disciplinati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia fra le parti derivante od occasionata dall'Ordine e condizioni generali di acquisto (ivi compresi tutti gli allegati), inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi questione relativa alla validità, esecuzione, interpretazione, efficacia degli stessi, le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente il Foro di Milano.

11. Proprietà intellettuale dei beni

Il Fornitore garantisce a Nowal che tutti i Beni e/o materiali, oggetto della fornitura, non sono stati e non verranno prodotti o realizzati in violazione di diritti di brevetto o di licenza e garantisce inoltre a Nowal la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detti Beni e/o materiali sia in Italia che all'estero. Il Fornitore assume l'obbligo di difendere e di tenere indenne Nowal da eventuali reclami, richieste di risarcimento dei danni, giudizi, spese e perdite che possano comunque derivare dall'esistenza di brevetti o licenze riguardanti tutti i Beni e/o materiali oggetto dell'Ordine. Il Fornitore provvederà, a sua cura e spese, alla difesa in giudizio di Nowal e comunque alla definizione di ogni azione giudiziaria che fosse promossa contro Nowal.

12. Responsabilità amministrativa della persona giuridica

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il fornitore dichiara che la propria attività e quella di eventuali propri dipendenti e collaboratori è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualsiasi comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al menzionato decreto legislativo. L'inosservanza di tale impegno è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Ordine per inadempimento, che legittimerà Nowal a risolvere il contratto con effetto immediato.

13. Clausole finali

14.1 Invalidità o nullità di clausole: l'eventuale dichiarazione di invalidità o nullità di una delle clausole dell'Ordine e delle condizioni generali di acquisto (ivi inclusi gli allegati), da parte delle autorità competenti ad emettere tale dichiarazione, non avrà effetto sulle rimanenti clausole, a meno che la dichiarazione non sia tale da inficiare l'equilibrio economico-giuridico del contratto. Le parti si



impegnano sin d'ora a rinegoziare in buona fede la previsione eventualmente dichiarata nulla o invalida, in modo da sostituirla con un'altra il più possibile rispondente ai termini ed alle condizioni originariamente previste.

14.2 Unicità: l'Ordine e le condizioni generali di acquisto, di cui fanno parte integrale e sostanziale tutti gli allegati indicati, annulla o sostituisce ogni altro contratto, intesa, negoziazione o convenzione precedentemente intervenuta fra le parti relativamente all'oggetto dell'Ordine e costituisce l'unico contratto tra le parti su tale oggetto.

14.3 Non cedibilità: è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Ordine a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente a terzi, senza il consenso espresso di Nowal. E' fatto divieto al Fornitore cedere i crediti derivanti dal presente Ordine a terzi senza il preventivo assenso scritto di Nowal.

Allegato 1

Clausole per dichiarazione libera esportazione

Il fornitore dichiara che la merce oggetto di fornitura:

- non è inclusa nell'elenco dei prodotti di cui alle appendici I e V del Regolamento (UE) n. 649/2012 del Consiglio e sue modifiche, recante norme dettagliate per l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose. (Y916-Y917)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 407/09 del Consiglio del 1 Luglio 2003 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (CONVENZIONE DI WASHINGTON). (Y900)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n.116/09 del Consiglio del 2 Marzo 2009 relativo all'esportazione dei beni culturali. (Y903)
- non rientra nell'elenco dei beni come da Regolamento (CE) n.125/2019 e s.m.i., relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. (Y904-Y906-Y907-Y908)
- non contiene e non è stato prodotto con peli di pelliccia di cane o di gatto in conformità al Regolamento CE n.1523/2007 (GUCE L343). (Y922)
- non contiene sostanze che riducono lo strato d'ozono in conformità al Regolamento CE n.1005/09 del 31.10.2009.(Y902)
- non è contemplata nel regolamento 1005/2008 relativo alla pesca illegale. (Y927)
- non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1984/2003 (e/o del Regolamento (UE) n. 640/2010);
- non è inclusa nell'elenco dei prodotti come da:
Regolamento (CE) n. 314/04 del Consiglio e sue modifiche, concernente alcune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe;
Regolamento (UE) n. 1509/17 del Consiglio e sue modifiche, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica Democratica Popolare di Corea;
Regolamento (UE) n. 401/13 del Consiglio e sue modifiche, che rinnova e rafforza le misure restrittive nei confronti del Myanmar;
Regolamento (UE) n. 44/16 del Consiglio e sue modifiche, relativo a misure restrittive alla luce della situazione in Libia;
Regolamento (UE) n. 1332/2013 e sue modifiche, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. (Y935);



- Regolamento (UE) n. 267/12 del Consiglio e sue modifiche, relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;
- Regolamento (UE) n. 747/14 del Consiglio e sue modifiche, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan. (Y920 – Y921 - Y949 - Y966 – Y967)
- non rientra in quelle etichettate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 842/2006 (non contiene o non dipende da gas fluorurati ad effetto serra in conformità al Regolamento (CE) 842/2006 del 14-04-2006. (Y926)
 - non contiene prodotti di origine animale. (Y930)
 - non è sottoposto a comunicazione in quanto rispetta il DPR del 09.02.2001 n. 187. (09YY)
 - non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) e sue modifiche del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 concernenti misure restrittive per le spedizioni di rifiuti (Y923)
 - non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (Y924)
 - non è inclusa nell'elenco dei prodotti di cui al Regolamento (UE) n. 833/14 del Consiglio e alla Decisione del Consiglio 2014/512 e loro modifiche, concernenti misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. (Y939 – Y920- Y995)
 - non è inclusa nell'elenco dei prodotti di cui al Regolamento (UE) 263/2022 del Consiglio del 23 febbraio 2022 e sue modifiche concernenti misure restrittive in risposta al riconoscimento delle aree non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina e l'ordine delle forze armate russe in quelle aree. (Y984)
 - non rientra nel Regolamento (UE) 2020/402 che vieta l'esportazione di Dispositivi di protezione (Y975) - (COVID-19).

Nowal Chimica srl


NOWAL CHIMICA SRL
Sede amministrativa e deposito:
Via Enrico Fermi, 11 - 20012 CUGGIONO (MI)
tel. 02.97240527 - fax 02.97240629
Cod. Fisc e Part. IVA 06260440158